



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 24 del 16/6/2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

L'anno 2010 addì festici del mese di giugno in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroianni, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- 
- In data 8.6.2009, il Sig. [REDACTED] presentava alla CPA di Bari, comunicazione di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane a far data dal 31.10.1987;
 - In data 13 luglio 2009, si riuniva la Commissione Provinciale per l'Artigianato in seduta plenaria per discutere di alcuni casi particolari, tra cui quello del Sig. [REDACTED] che richiede una cancellazione retroattiva a far data dal 31.10.1987, approvando l'indicazione del Presidente, che chiedeva un approfondimento attraverso il rappresentante INPS;
 - In data 30 luglio 2009, la CPA di Bari, in seduta plenaria, in via definitiva delibera di cancellare dall'Albo delle Imprese Artigiane la ditta [REDACTED] a far data dal 31.12.2006 comunicando all'interessato la decisione;
 - In data 16.11.2009, veniva proposto il ricorso, consegnato per il tramite del commercialista, a questa Commissione per vedersi dichiarare nulla la delibera della CPA di Bari;
 - Il Sig. [REDACTED] eccepisce i termini di notifica, avvenuti oltre i termini previsti dalla vigente normativa, sostenendo inoltre, che la Commissione classifica il ricorrente come evasore totale di reddito d'impresa;

Ritenuto che:

- Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n. 6/2005, *"la Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda"*;
- Dagli atti in fascicolo, risulta che la C.P.A. di Bari, in data 20.8.2009, pro. N. 349, notifica al Sig. [REDACTED], residente in Via [REDACTED] la decisione assunta in data 30.7.2009, pertanto nei termini prescritti;
- La raccomandata tornava alla C.P.A. perché sconosciuto all'indirizzo;
- V'è da dire che il Sig. [REDACTED], nella Comunicazione di cessazione attività presentata in data 8.6.2009, si dichiara residente in Via [REDACTED];
- Da accertamenti fatti dalla C.P.A., e solo attraverso una comunicazione INPS, veniva in evidenza un nuovo indirizzo, pertanto la Commissione in data 17.9.2009, con nota n. 446, notificava nuovamente la decisione della Commissione;
- Il Sig. [REDACTED] aveva l'obbligo di comunicare all'Albo delle Imprese Artigiane la variazione dell'indirizzo, pertanto si ritiene valida la prima notifica effettuata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- In ogni caso ai sensi della normativa vigente in tema di notifica, la stessa si perfeziona, per il soggetto notificante al momento della consegna o spedizione;
- In ordine al secondo motivo del ricorso, non viene in nessun modo in evidenza, né dai verbali della Commissione Provinciale, né dalla motivazione del rigetto della richiesta, che la medesima abbia classificato evasore totale il ricorrente, tenuto conto che la materia tributaria non è di sua competenza;
- In data 15.12.2009 con nota n. A00_045/7399, l'Ufficio di Segreteria della Commissione ha chiesto notizie in merito all'esistenza in vita della ditta del Sig. [REDACTED] al Comando della Polizia Municipale di Bari;

- In data 20.1.2010 con nota n. 0041 il Comando trasmetteva per conoscenza, la trasmissione della nota di questa Segreteria, alla Direzione Ripartizione Tributi per la verifica attraverso la T.A.R.S.U.;
- Le note suddette ad oggi non sono mai state evase;
- Al commercialista del sig. [REDACTED], presentatosi presso l'Ufficio di Segreteria per avere contezza dello stato dell'arte del ricorso, veniva richiesta a voce dal responsabile del procedimento, qualsiasi pezza d'appoggio (compreso cessazione Enel o fatturazioni Enel) atte a dimostrare l'effettiva cessazione dell'attività al 31.12.1987;
- La richiesta rimaneva senza risposta;
- Questa Commissione, come già in altre circostanze espresso, ritiene possibile effettuare in concomitanza all'attività artigiana, altra attività non artigianale purché questa non sia prevalente rispetto alla prima ;
- Dall'estratto conto INPS risultano versamenti contributivi effettuati per lavoro dipendente di rilevante consistenza, che impegnano in pratica tutto l'anno solare, a partire solo dall'anno 2007;

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge

*ROELINNOVA
CONSISTENZA*

DELIBERA

di rigettare il ricorso del Sig. [REDACTED], valutato alla stregua degli atti certi in possesso di questa Commissione, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, confermando la decisione assunta dalla C.P.A di Bari in data 30.7.2009.

- di invitare la CPA di Bari ad attivare le procedure al fine di applicare la sanzione amministrativa prevista ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 10 e 25, comma 1, lett. c), dando comunicazione all'Ufficio Attività Artigianali dell'avvenuta attività sanzionatoria;

- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Attività Artigianali preposta alla Vigilanza, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/2005.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrogilli)

Grazia Mastrogilli

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

Francesco Severo